

FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DIRIGENTI – DIPENDENTI – AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE A CAPITALE PUBBLICO

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

a) Nota informativa (da pag. 02 a pag. 13):

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
6. Premi
7. Rivalse
8. Diritto di recesso
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10. Legge applicabile al contratto
11. Regime fiscale applicabile al contratto

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo
13. Reclami
14. Arbitrato

b) Condizioni di assicurazione comprensive di Modulo e Scheda di polizza (da pag. 14 a pag. 31);

c) Glossario (pag. 32);

d) Modulo di proposta (da pag. 33 a pag. 38).

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA,
DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

a) Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (D.Lgs. n. 209/2005, Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010).

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri dei Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza).

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd's.

c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

d. Lloyd's ha recapito telefonico al n. +39026378881, e-mail all'indirizzo servizioclienti@lloyds.com ed ha editato il sito internet www.lloyds.com.

e. I membri del Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.1.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag.61 del Rapporto Annuale dei Lloyd's del 2010* il capitale del mercato dei Lloyd's ammonta ad € 21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd's di € 16.070 milioni, dai Bilanci dei membri di € 3.383 milioni e da riserve centrali di € 1.681 milioni.

Il mercato dei Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato dei Lloyd's al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad € 3.539 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad € 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale dei Lloyd's del 2010*.

*Link al Rapporto annuale dei Lloyd's del 2010: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report>

** Tasso di cambio al 31.12.2010: € 1,00 = £ 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it)

L'aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo> (Art. 37. Regolamento ISVAP n. 35/2010).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza di assicurazione allegata alla presente Nota Informativa é una polizza a copertura della Responsabilità Civile Amministrativa ed Amministrativo – Contabile dell'Assicurato che presta la propria attività presso la Pubblica Amministrazione.

Le definizioni di Polizza alle quali si rimanda individuano i potenziali soggetti destinatari delle presente assicurazione

*Il **Dirigente** o il **Dipendente** o l'**Amministratore**, che presta la propria attività presso Enti Pubblici in genere o Aziende Pubbliche; Il **Dipendente Tecnico** (Dirigente, il Dipendente o l'Amministratore) regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che dirige e/o sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il **Responsabile del Procedimento**, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile di Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione in generale. Il **Dipendente Legale** (Dirigente, il Dipendente o l'Amministratore) regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritto all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27/11/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente amministrativo della Pubblica Amministrazione in generale.*

Il **Questionario** (ed eventuali appendici d'integrazione) è allegato alla presente Nota Informativa. Le informazioni in esso contenute e rese dall'Assicurato rappresenta lo strumento sulla base del quale l'Assicuratore valuta il rischio, formula quotazione e decide come accollarsi il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto.

Il **Questionario** è parte integrante del contratto.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA

Il presente paragrafo fa riferimento alla sezioni delle Polizza Assicurativa allegata che seguono e per il cui dettaglio si rimanda ad una lettura completa della polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti dei massimali previsti nel Modulo e in polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare allo Stato – all'Ente o Azienda Pubblica di appartenenza – alla Pubblica Amministrazione in genere e/o ad altri soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a Lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all'esercizio delle Sue funzioni o della carica ricoperta presso la Pubblica Amministrazione.

Le garanzie previste si intendono operanti esclusivamente per il caso di COLPA GRAVE dell'Assicurato, pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

Si rimanda alla lettura completa delle **Condizioni Particolari dell'Assicurazione dell'Art. 17 – Oggetto dell'Assicurazione** del testo di polizza allegato e si precisa che in ogni caso la presente copertura si intende estesa alle seguenti:

- alle perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile, danno erariale.
- alla responsabilità derivante all'Assicurato che svolge attività tecniche presso Enti e/o Aziende Pubbliche, **ATTENZIONE La copertura assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato abbia tutti i requisiti previsti per legge ed è estesa anche ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali.**
- perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell'attività di levata dei protesti, cambiali e assegni bancari,
- perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- perdite patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (Art. 18 delle Norme che Regolano la Copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale)
- perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. (Art. 19 – Norme che Regolano la Copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale)
- perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento dell'Attività di cui ai D. Lgs. N°81/2008 (Art. 26 delle Norme che Regolano la Copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale)
- perdite patrimoniali derivanti da Attività svolte precedentemente (Art. 27 delle Norme che Regolano la Copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale)
- Acquisizioni in economia (Art. 28 delle Norme che Regolano la Copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale)
- Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 (Art. 29 delle Norme che Regolano la Copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale)

La polizza é inoltre operativa:

- nei casi in cui le attività svolte dagli Assicurati vengano svolte da altri soggetti a causa di assenza o impedimento dell'Assicurato stesso - (**Art. 20** Norme che Regolano la Copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale);
- per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolto dall'Assicurato, in rappresentanza dell'Ente o Azienda di Appartenenza, presso altri Enti, Aziende o Organi Collegiali (**Art. 21** Norme che Regolano la Copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale)
- per i Danni da inquinamento (**Art. 30** Norme che Regolano la Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile dei Dipendenti Tecnici)
- per i Danni alle Opere (**Art. 31** Norme che Regolano la Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile dei Dipendenti Tecnici)
- per Mancata rispondenza e inidoneità dell'opera (**Art. 32** Norme che Regolano la Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile dei Dipendenti Tecnici)
- per Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori; (**Art. 33** Norme che Regolano la Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile dei Dipendenti Tecnici)
- Per Mancato rispetto di vincoli urbanistici (**Art. 34** Norme che Regolano la Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile dei Dipendenti Tecnici)

Le estensioni di cui agli Artt. 30 – 34 sono da intendersi operative solo ed esclusivamente con specifico riferimento al personale tecnico autorizzato così come individuato dalle definizioni di polizza.

AVVERTENZA

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente in quest'ultimo caso, alla quota di sua pertinenza. (Art. 22 delle Norme che Regolano la Copertura delle Responsabilità Civile Patrimoniale).

DURATA DELLA POLIZZA – CLAIMS MADE – RETROATTIVITÀ/ULTRATTIVITÀ

AVVERTENZA

La presente polizza assicurativa è prestata su base **CLAIMS MADE**, ovvero la presente polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati all'Assicuratore per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. La durata della polizza assicurativa è quella indicata nel Modulo di polizza ed è pari a 12 mesi con effetto dalle ore 24.00 della data ivi indicata.

Nei soli casi in cui vi sia assenza di sinistri durante il Periodo di assicurazione convenuto l'assicurazione può essere rinnovata su base annuale salvo disdetta di una delle Parti da inviare tramite lettera raccomandata A/R entro 60 giorni dalla data di scadenza.

All'Art. 23 Inizio e Termine della Garanzia (Norme che Regolano l'Assicurazione delle Responsabilità Civile Patrimoniale) al quale si rimanda per un'approfondita lettura si chiarisce l'efficacia al passato e successivamente alla data di scadenza della presente polizza:

- 1) La polizza prevede un'efficacia retroattiva senza limiti temporali (**RETROATTIVITÀ ILLIMITATA**). Eventuali limiti temporali stabiliti al momento della negoziazione del contratto vengono indicati alla voce **DATA DI RETROATTIVITÀ** nel Modulo di polizza. In quest'ultimo caso la copertura sarà operante solo per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata della corrispondente copertura assicurativa o nel periodo immediatamente successivo alla DATA DI RETROATTIVITÀ indicata nel Modulo di polizza.

AVVERTENZA

L'efficacia retroattiva sarà applicabile per i soli fatti, atti od omissioni dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia durante il periodo di durata del contratto indicato nel Modulo di polizza e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore.

- 2) La polizza prevede un periodo di **Postuma** (periodo successivo alla data scadenza della polizza) la cui durata è pari a 5 (cinque) anni e sarà operante per i soli casi in cui l'Assicurato cessi di esercitare funzioni/cariche presso la Pubblica Amministrazione – Ente di Appartenenza per i seguenti motivi: **dimissioni, fine mandato, quiescenza e decesso dell'Assicurato**. Il **periodo di Postuma** permetterà all'Assicurato di denunciare all'Assicuratore atti, fatti od omissioni successivamente alla data di cessazione delle cariche/funzioni presso la Pubblica Amministrazione – Ente di Appartenenza purché riferiti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione. Qualora venga pattuita una durata diversa per il periodo di **Postuma** tale durata viene indicata alla voce **DURATA DELLA POSTUMA** nel Modulo di polizza.

AVVERTENZA

La garanzia Postuma è operante per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato prima della cessazione del Periodo di Postuma e l'Assicurato qualora ne facesse formale richiesta e dietro eventuale pagamento del premio convenuto (secondo i modi previsti all' ART. 23 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA) può estendere il periodo di postuma ai comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di RETROATTIVITÀ previsto dal contratto.

ESCLUSIONI

L'Art. 35 – Rischi Esclusi dalla Presente Assicurazione individua tutti i casi in cui la presente polizza non opera, ovvero tutti i casi in cui l'Assicuratore non sarà tenuto ad indennizzare l'Assicurato. Le esclusioni sono individuate in ordine alfabetico dalla lettera a) alla lettera t). Si riportano di seguito i titoli delle singole esclusioni e si rimanda al succitato articolo di polizza per il dettaglio:

L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente art. 21;*
- c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;*
- d) Dolo dell'Assicurato;*
- e) inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto al precedente art. 30;*
- f) fatti e/o circostanze già note all'Assicurato al momento dell'adesione alla presente polizza;*
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;*
- h) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;*
- i) detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;*
- l) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;*
- m) sanzioni pecuniarie, multe e penalità inflitte direttamente contro l'Assicurato,*
- n) danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;*
- o) qualora l'Assicurato non sia regolarmente abilitato all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;*
- p) derivanti da lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;*
- q) danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere;*
- r) derivanti da responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti d'ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell'Ente di*

Appartenenza; per i danni a cose e persone a meno che derivanti da errori professionali dell'Assicurato (solo per i tecnici);

- s) *Danni Corporali o Danni Materiali determinate da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato;*
- t) *esclusione rischi Guerra e Terrorismo;*

Il contenuto del succitato **Art. 35** deve essere integrato con i successivi **Art. 36 ed Art. 37** le garanzie ivi previste sono escluse a meno che espressamente pattuito il contrario tra le parti ed evidenziato sul Modulo di polizza.

MASSIMALE DI GARANZIA

La presente polizza prevede una massimale di garanzia il cui ammontare sarà specificato sul Modulo di polizza sulla base di quanto negoziato in sede di contrattazione tra l'Assicurato e l'Assicuratore. Il massimale ivi indicato rappresenta la massima esposizione per sinistro e per anno assicurativo che l'Assicuratore avrà nei confronti dell'Assicurato indicato nella Modulo di polizza.

A titolo esemplificativo qualora il massimale di garanzia, come disciplinato all'**Art. 24 – Massimale** della presente polizza al quale si rimanda per una più attenta lettura, sia pari ad EUR 500,000 questo rappresenterà il massimo esborso dell'Assicuratore cumulativamente per tutti i sinistri denunciati dall'Assicurato durante il periodo di validità della polizza. Ogni eventuale importo che superi questa cifra rimarrà a carico dell'Assicurato.

ATTENZIONE

Le garanzie di cui all'**Art. 30 – Danni da Inquinamento** vengono prestate fino a concorrenza di un sotto-limite pari al 50% del limite di indennizzo. Il presente sotto-limite si intende parte del Massimale di Polizza e non in aggiunta allo stesso.

Rimane altresì inteso che in caso di **co-responsabilità** di due o più assicurati nella determinazione del medesimo sinistro ed appartenenti allo stesso Ente Pubblico e titolari di Polizza Assicurativa con il medesimo Assicuratore (come individuato nel Modulo di Polizza) il massimale disponibile per la copertura si intenderà fino a concorrenza dell'ammontare individuato nel Modulo di Polizza alla voce Massimale di co-responsabilità.

Nel caso in cui più sinistri vengano notificati durante il periodo di Postuma, il Massimale previsto per polizza corrisponde alla Massima esposizione degli Assicuratori per tutto il periodo Postuma indipendentemente dal numero di sinistri notificati durante tale periodo (vedi Art. 23 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA).

SCOPERTO/ FRANCHIGIA

Ed eccezione delle garanzie previste all'**Art. 30 – Danni da inquinamento** che viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% con un minimo di € 2,500, le garanzie prestate dalla presente polizza non prevedono l'applicazione di franchigia e/o scoperto a carico dell'Assicurato, pertanto, in caso di sinistro, l'indennizzo previsto dalla polizza sarà a totale carico dell'Assicuratore;

ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente polizza ha validità per atti, fatti od omissioni commessi dall'Assicurato in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi Membri dell'Unione Europea come disciplinato alle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale **Art. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE**.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Ai sensi del disposto del Codice Civile Italiano dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all'atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo (Artt. **1892, 1893 e 1894** del Codice Civile - Libro IV Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XX - Dell'assicurazione - Sezione I Disposizioni generali).

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ai sensi delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale **Art. 3 – Variazione del Rischio** e in deroga agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile l'Assicurato non sarà tenuto a notificare all'Assicuratore eventuali variazioni del rischio che derivino da applicazioni di disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi.

AVVERTENZA: Resta convenuto che le variazioni conseguenti a modifiche dell'attività svolta dall'Assicurato, devono essere comunicate agli Assicuratori al fine dell'adeguamento del premio relativo alle nuove mansioni.

6. Premi

Il premio per il periodo di polizza è indicato nella Modulo di polizza ed è formulato sulla base dei dati comunicati agli Assicuratori sul Questionario. **Il premio sarà corrisposto dall'Assicurato tramite il Broker incaricato della gestione del Contratto. Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.**

Per le informazioni relative al calcolo e al pagamento del premio si rimanda agli Artt. 9 e 10 delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale.

7. Rivalse

Gli Assicuratori hanno il diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile – (Libro IV Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XX - Dell'assicurazione - Sezione II Dell'Assicurazione contro i Danni).

8. Diritto di recesso

È facoltà degli Assicuratori dell'Assicurato di recedere dal contratto nel caso di Sinistro. Le parti potranno presentare richiesta di cancellazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del Sinistro nei modi previsti alle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale – Art. 12 – FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO al quale si rimanda per una più attenta lettura.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la Legge italiana, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla polizza si fa riferimento alle norme della legge italiana (Art. 6 - FORO COMPETENTE ed Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE).

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato. Il premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota in vigore: **Responsabilità Civile: 22,25%** (di cui 1% quale addizionale antirackett);

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATI SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Cosa fare in caso di sinistro

AVVERTENZA

I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Contraente, affinché li inoltri all'Assicuratore, entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso. La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato.

Si rimanda all' **Art. 11 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO** delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale Testo di Polizza.

Gestione del sinistro

AVVERTENZA

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso. A tal fine l'Assicurato dovrà trasmettere tempestivamente all'Assicuratore od al soggetto da lui incaricato per la gestione del Sinistro tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Sono a carico dell'Assicuratore, nei termini dell'art. 1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. Si rimanda all' **Art. 13 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI** delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale del Testo di Polizza.

13. Reclami

Ogni reclamo riguardante la gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri può essere indirizzato al broker dell'Assicurato. Alternativamente tutti i reclami possono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano dei Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di

10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

14. Arbitrato

In caso di controversia tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della Richiesta di Risarcimento e sull'operatività della presente Polizza si dovrà ricorrere ad un arbitrato rituale, ai sensi dell' art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall'Assicurato, uno dagli Assicuratori e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'Assicurato. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l'Assicurato. L'arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, all'Ufficio Italiano dei Lloyd's, Corso Garibaldi n. 86 – 20121 Milano.


Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, pertanto il Contraente o l'Assicurato dovrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, all'Ufficio Italiano dei Lloyd's, Corso Garibaldi n. 86 – 20121 Milano.

* * * *

ATTENZIONE!

La presente Nota Informativa non sostituisce e non integra i termini e condizioni di cui agli Articoli DEL TESTO DI POLIZZA del Contratto di Assicurazione. La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o modificare il contenuto degli Articoli e delle *Sezioni richiamate*. Le Sezioni e gli Articoli richiamati contengono l'accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota Informativa e le Sezioni e gli Articoli richiamati, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime. Si raccomanda pertanto alla lettura ed analisi di tali Sezioni e degli Articoli richiamati.

Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's

Enrico Bertagna.

b) Condizioni di assicurazione comprensive di Modulo e Scheda di polizza**RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DIRIGENTI – DIPENDENTI – AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE A CAPITALE PUBBLICO”.**

Il Testo di Polizza si Compone delle seguenti parti.

1. Scheda di Copertura / Modulo
2. **Definizioni: ATTENZIONE** il Testo di Polizza allegato **prevede la una sezione dedicate alle Definizioni, tali definizioni vanno ad integrare e/o emendare le voci riportate nella sezione F (Glossario) della presente Nota.**
3. Norme che regolano l' Assicurazione in generale: Artt. 1 – 16
4. Norme che regolano la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Patrimoniale Amministratori – Dirigenti – Dipendenti di enti Pubblici in genere e Aziende Pubbliche : Artt. 17 – 29
5. Norme che regolano la copertura assicurativa della Responsabilità Civile dei Dipendenti Tecnici: Artt. 30 – 34
6. Rischi esclusi dall'assicurazione: Art. 35
7. Estensioni di Garanzia (a pattuizione espressa): Artt. 36 – 37

MODULO

Codice Ramo	Codice Correspon.	Codice Lloyd's Broker	Codice Doc. (*)	N. Cover Note / Binder
04.200	XXXXXX	1131PN	X	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
			(*)	F = Piazzamento Facoltativo B = Piazzamento su Binder

Tipo di assicurazione: **Responsabilità Civile Patrimoniale Colpa Grave**

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N° **XXXXXXXXXX**

Nome dell'Assicurato o Contraente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indirizzo:

CAP e Città:

Codice Fiscale:

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo salvo quanto previsto all'Art. 15 – Decorrenza – Durata – Rescindibilità dell'Assicurazione): dalle ore 24:00 del **XX.XX.XXXX** alle ore 24:00 del **XX.XX.XXXX**

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: **XX.XX.XXXX**

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:
VEDERE ALLEGATI

Quota Lloyd's: 100.00%
Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **100.00%**

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra)

VEDERE SCHEDA DI POLIZZA

Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
Comlessivo				
€	€	€	€	€

Da compilare solo in caso di premio frazionato

Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
Prima rata				
=	=	=	=	=

Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni: **1 - ANNUALE**

Numero totale di pagine allegare al presente Modulo: **VENTIDUE**

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	L'Assicurato o il Contraente
XX.XX.XXXX	GAVA Broker Srl Il Presidente (Giovanni Semeraro)	

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRESIVA DEL GLOSSARIO, DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E DEL MODULO DI PROPOSTA DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP n° 35 DEL 26/05/2010.

Il Contraente:.....

Il pagamento del Premio per l'importo di € è stato fatto con bonifico bancario in data **XX.XX.XXXX**

L'Incaricato **GAVA Broker Srl**

SCHEDA DI POLIZZA

RAMO: Responsabilità Civile Patrimoniale Colpa Grave

CONTRAENTE/ASSICURATO:

INDIRIZZO DEL CONTRAENTE:

CODICE FISCALE

ENTE DI APPARTENENZA:

CARICA RICOPERTA:

DATA DEL QUESTIONARIO:

**DATA DELLA DICHIARAZIONE
DI ASSENZA SINISTRI:**

PERIODO: dalle ore 24:00 del *xx.xx.xxxx* alle ore 24:00 del *xx.xx.xxxx*

MASSIMALE PER SINISTRO: EURO

**MASSIMALE AGGREGATO
ANNUO:** EURO

SCOPERTO/FRANCHIGIA: EURO

DATA DI RETROATTIVITÀ:


ULTRATTIVITÀ:

CONDIZIONI PARTICOLARI:

BROKER:

DENUNCE

DI SINISTRO: La denuncia di sinistro dovrà essere effettuata nei tempi indicati in Polizza per il tramite del Corrispondente o del Broker.

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	L'Assicurato o il Contraente
	GAVA Broker Srl Il Presidente (Giovanni Semeraro)	

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
DIRIGENTI - DIPENDENTI - AMMINISTRATORI
DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE PUBBLICHE
Polizza con premio a carico di ogni persona assicurata**

Le presenti condizioni di polizza sono redatte in base alle disposizioni dell'art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) che stabilisce *"le clausole che indicano decadenza, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza"*.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata nella forma "Claims made" e vale per le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di assicurazione o nel periodo di Postuma e che siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata nel Modulo e non siano già note al Contraente e/o all'Assicurato.

DEFINIZIONI :

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Polizza	:il contratto di assicurazione.
Modulo	:il documento che prova l'assicurazione, che riporta i dati dell'Assicurato e la sua attività, il Periodo dell'Assicurazione, il Limite di Indennizzo e il Premio.
Contraente	:il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato	:il Dirigente o il Dipendente o l'Amministratore, che presta la propria attività presso Enti Pubblici in genere o Aziende Pubbliche aderente alla presente polizza e il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Dipendente Tecnico	:il Dirigente, il Dipendente o l'Amministratore regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che dirige e/o sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile di Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione in generale.
Dipendente Legale	:il Dirigente, il Dipendente o l'Amministratore regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritto all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27/11/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente amministrativo della Pubblica Amministrazione in generale.

Assicuratori	:alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON
Claims made	<i>:Assicura solamente le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione, anche se relative ad atti illeciti verificatesi prima dell'inizio del periodo di assicurazione salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato nel modulo.</i>
Rischio	:probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	:il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e la conseguente richiesta di risarcimento.
Indennizzo o Risarcimento	:la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Premio:	:la somma dovuta agli Assicuratori.
Massimale:	:la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Cose:	:sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni:	:il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose.
Danni Corporali:	:si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità di persone.
Danni Materiali	:si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
Perdite Patrimoniali	:il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Responsabilità Civile	:la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa	:la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa Contabile	:la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte dell'Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che

abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Ente Pubblico o
Azienda Pubblica**

:ogni personalità giuridica la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Ente di Appartenenza

: l'Ente con il quale l'Assicurato ha un rapporto di servizio o un mandato.

Broker

:si intende l'Intermediario di assicurazioni, iscritto al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.) sezione B-Broker cui il Contraente abbia conferito mandato di rappresentarlo ai fini del presente contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave dell'Assicurato (art. 1892 C.C.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Variazioni del rischio

Le Parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato, conseguenti a disposizioni di Leggi e/o di regolamenti, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 – 1898 C.C., e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia.

Resta convenuto inoltre che le variazioni conseguenti a modifiche dell'attività svolta dall'Assicurato, devono essere comunicate agli Assicuratori al fine dell'adeguamento del premio relativo alle nuove mansioni.

Art. 4 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi membri della Comunità Europea.

Art. 5 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 6 – Foro competente

Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

Art. 7 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

Art. 8 – Modalità di adesione

Per aderire alla presente copertura assicurativa, l'Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito questionario ed inviarlo al Broker a mezzo fax o e-mail e corrispondere il relativo premio a mezzo bonifico bancario a seguito di comunicazione dello stesso Broker.

Nel caso di polizza poliennale, tale adesione sarà valida per tutta la durata della polizza e successivi rinnovi, salvo quanto previsto al successivo art. 15.

Art. 9 – Costituzione del premio

Il premio annuo (o eventuale rateo) sarà quello stabilito in base all'attività svolta e alle garanzie richieste dichiarate nel questionario (che forma parte integrante della presente polizza) e come specificato nell'allegato Modulo, anch'esso parte integrante della presente polizza.

Art. 10 – Pagamento del premio

L'Assicurato pagherà agli Assicuratori :

- a) alla richiesta di copertura, il premio riferito al primo periodo;
- b) **entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, il premio riferito alle rispettive annualità successive.**

Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l'assicurazione resta sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Corrispondente o il Broker incaricato (come da successivo art. 16) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.

Art. 11 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo fax, agli Assicuratori oppure al broker incaricato della gestione della polizza, entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.

La denuncia di sinistro, dovrà contenere una descrizione circostanziata dell'evento e ogni altra utile indicazione.

Art. 12 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato/Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni.

In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 13 – Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori, purché ne abbiano interesse, assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 14 – Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, salva la garanzia postuma di cui al successivo art. 23, **l'assicurazione cessa:**

- in caso di decesso dell'Assicurato;

- in caso di cessazione da parte dell' Assicurato, per pensionamento, dimissioni o altri motivi, dalle funzioni svolte o dalla carica ricoperta.

Art. 15 – Decorrenza – Durata – Rescindibilità dell'Assicurazione

La polizza ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Modulo allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante, se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello del pagamento del premio.

La durata della presente Assicurazione è quella indicata nel Modulo allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante. Salvo la mancata notifica di sinistri da parte dell'Assicurato agli Assicuratori, il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo diversa disposizione dell'Assicurato o salvo recesso dell'Assicuratore almeno 60 giorni prima della scadenza.

Se la presente polizza è stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 gg. prima della scadenza annuale.

Art. 16 – Gestione della Polizza/Clausola Broker

La gestione della presente polizza è affidata al Corrispondente dei Lloyd's GAVA Broker Srl.

Tutte le comunicazioni, escluse quelle giudiziarie alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Corrispondente. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che:

- ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Corrispondente suindicato si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente al Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dall'Assicuratore;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato.

Qualora il Contraente/Assicurato si avvallesse di un Broker (eventualmente indicato nella scheda di copertura), con la sottoscrizione della presente polizza lo stesso Contraente/Assicurato conferisce mandato a tale broker di rappresentarlo ai fini di questa polizza. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al Broker dal Corrispondente si considererà come fatta al Contraente/Assicurato e ogni comunicazione fatta dal Broker al Corrispondente si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato.

Ai sensi dell'Art. 118 del D. Lgs 209/2005, gli Assicuratori autorizzano il Corrispondente o il Broker ad incassare i premi; il pagamento del premio eseguito in buona fede al Corrispondente o al Broker, ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato nei confronti degli Assicuratori e conseguentemente impegna gli Assicuratori (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

**NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
AMMINISTRATORI – DIRIGENTI – DIPENDENTI
DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE PUBBLICHE**

Art. 17 – Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti dei massimali previsti nel Modulo e in polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare allo Stato – all'Ente o Azienda Pubblica di appartenenza – alla Pubblica Amministrazione in genere e/o ad altri soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a Lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all'esercizio delle Sue funzioni o della carica ricoperta.

Le garanzie previste si intendono operanti esclusivamente per il caso di colpa grave dell'Assicurato, comunque con l'esclusione del dolo, pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

L'assicurazione è estesa :

- alle perdite derivanti da responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile, danno erariale.
- alla responsabilità derivante all'Assicurato che svolge attività tecniche presso Enti e/o Aziende Pubbliche, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, nell'esercizio di attività/funzioni di progettista, direttore dei lavori, collaudatore, validatore, responsabile di procedimento, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, responsabile unico del procedimento (RUP) e di ogni altra figura professionale prevista ai sensi della Legge n. 109/1994 (Merloni), successive modificazioni e/o integrazioni e/o leggi sostitutive;

La copertura assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato abbia tutti i requisiti previsti per legge ed è estesa anche ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali.

- alla responsabilità che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell'attività di levata dei protesti, cambiali e assegni bancari, comprese le perdite patrimoniali conseguenti ad errata notifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino dei protesti medesimi. Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a sensazioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori delle cambiali e degli assegni bancari protestati per errori imputabili all'Assicurato stesso.

La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 18 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 19 – Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 20 – Soggetti facenti le veci dell' Assicurato

L'assicurazione si intende inoltre operativa, in relazione alle attività espletate dai singoli Assicurati, in caso di assenza o impedimento degli Assicurati stessi, nei confronti dei relativi sostituti.

Art. 21 – Appartenenza ad altri Enti o organi collegiali

L'assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolto dall'Assicurato, in rappresentanza dell'Ente o Azienda di Appartenenza, presso altri Enti, Aziende o Organi Collegiali.

Art. 22 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, e in tale ultimo caso gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 23 – Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione, pertanto anche per comportamenti colposi posti in essere prima della decorrenza dell'assicurazione senza limiti temporali (retroattività illimitata) a condizione che tali richieste non siano state ancora presentate neppure all'Ente o Azienda Pubblica di Appartenenza dell'Assicurato.

Pertanto si intendono esclusi atti – fatti – od omissioni che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l'Assicurato sia già stato in qualunque modo informato precedentemente alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C., ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della sottoscrizione della proposta.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione (postuma), nei casi di dimissioni, fine mandato, quiescenza e decesso dell'Assicurato, afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa (compreso il periodo di retroattività), se l'Assicurato abbia rinnovato la presente assicurazione per un periodo non inferiore a 3 (tre) annualità consecutive.

Gli Assicuratori, comunque, concedono la possibilità di usufruire della garanzia postuma secondo i termini sopra indicati, previo pagamento da parte dell'Assicurato (o gli eredi in caso di decesso dell'Assicurato) delle annualità di premio mancanti a completamento delle tre annualità, da effettuarsi in unica soluzione ed entro 90 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso all'atto della cessazione. Nel caso in cui l'Assicurato non abbia corrisposto il premio nei termini di cui sopra, l'operatività della garanzia postuma sarà limitata ai soli comportamenti colposi posti in essere nel periodo dell'assicurazione per il quale l'Assicurato ha corrisposto il relativo premio (con l'esclusione dei comportamenti colposi posti in essere nel periodo di retroattività).

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nel Modulo e dei limiti previsti in polizza.

Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni da chiunque promosse in sede di rivalsa o da richieste di danni da parte di terzi, per sinistri verificatisi durante il periodo di decorrenza del contratto di assicurazione, nei limiti temporali previsti in polizza.

Art. 24 – Massimale

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo, per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 25 – Limiti di indennizzo

Il Massimale specificato nel Modulo di polizza è inteso per sinistro e in aggregato annuo indipendentemente dal numero dei Sinistri avvenuti durante il periodo di validità dell'Assicurazione e denunciati dall'Assicurato stesso.

Resta convenuto che, per ciascun periodo assicurativo, gli Assicuratori non saranno responsabili oltre il Limite aggregato annuo indicato nel Modulo indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo e dal numero di persone coinvolte.

Qualora, in relazione al/alla medesimo/a errore/omissione, una richiesta di risarcimento sia rivolta oltre che nei confronti dell'Assicurato anche nei confronti di altri soggetti assicurati in base ad altre polizze stipulate con gli stessi Sottoscrittori, la massima somma indennizzabile, in base alla presente polizza ed alle altre polizze sopracitate, non potrà complessivamente eccedere € 5.000.000.00, somma che sarà ripartita tra i diversi assicurati in base alla presente polizza ed alle altre predette polizze in proporzione alla quota di responsabilità di ciascuno di essi, indipendentemente dal Massimale previsto per ciascun Assicurato.

Art. 26 – Attività di cui ai D. Lgs. N°81/2008

La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui ai D. Lgs. N° 81/2008 (ex N° 626/1994 ed ex N° 494/1996) e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

Art. 27 – Attività svolte precedentemente

La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati dalle eventuali funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dall'Assicurato presso altre Amministrazioni sempre che le eventuali richieste di risarcimento siano state notificate all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione e che siano effetto di comportamenti colposi posti in essere nel periodo per cui opera la garanzia retroattiva.

Art. 28 – Acquisizioni in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta

b) procedura di cottimo fiduciario

L'Assicurazione si intende estesa, entro il massimale e con il limite di € 211.000,00 per sinistro e per ciascun Assicurato, alle responsabilità derivanti all'Assicurato stesso in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa cottimista.

Art. 29 – Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

L'Assicurazione comprende anche le perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei terzi stessi. Sono coperti i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 C.C., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 C.C..

L'Assicurazione non vale:

- a) per il trattamento dei dati aventi finalità commerciali;
- b) per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DIPENDENTI TECNICI (Operanti solo per il personale tecnico autorizzato)

Art. 30 – Danni da inquinamento

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocato da sostanze fuoriuscite, a seguito di rotture di impianti e/o condutture progettati, diretti o collaudati dall'Assicurato ***a condizione che tali rotture siano conseguenti ad errori di progettazione o direzione lavori o collaudo, effettuati dall'Assicurato.***

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di € 2.500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale previsto nel Modulo di ogni singolo Assicurato.

Art. 31 – Danni alle opere

L'Assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali e ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

L'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, ***con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso agli Assicuratori.***

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario,

*dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato.*

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 32 – Mancata rispondenza e inidoneità dell'opera

L'Assicurazione si intende estesa :

- ai danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate purché conseguenti ad errori di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- alle perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere, riscontrati e/o sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia ogni costo per eventuali migliorie alle opere.

Art. 33 – Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori

L'Assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi o che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, *purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione.*

Art. 34 – Mancato rispetto di vincoli urbanistici

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti dal mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità.

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Art. 35 – Rischi esclusi dall'assicurazione

Non sono considerate terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato sia Socio o Amministratore.*

L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente art. 21;*
- c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;*
- d) comportamento doloso dell'Assicurato;*
- e) inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto al precedente art. 30;*
- f) fatti e/o circostanze già note all'Assicurato al momento dell'adesione alla presente polizza;*
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;*
- h) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;*

- i) *detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque in corso, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;*
- l) *guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;*
- m) *sanzioni pecuniarie, multe e penalità inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che le stesse siano inflitte, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato stesso, contro Terzi compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere che agiscono in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato;*
- n) *per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;*
- o) *qualora l'Assicurato non sia regolarmente abilitato all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;*
- p) *per i lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;*
- q) *per i danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere;*
- r) *per responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti d'ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell'Ente di Appartenenza; per i danni a cose e persone a meno che derivanti da errori professionali dell'Assicurato (solo per i tecnici);*
- s) *per le richieste di risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali determinate da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato;*
- t) *esclusione rischi Guerra e Terrorismo:
è espressamente esclusa dalla presente assicurazione la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa od evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:*

1) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra dichiarata o meno, guerra civile, rivolta insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

2) qualunque atto di terrorismo.

Si precisa che ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude quindi qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei su detti punti 1) e 2).

Se gli Assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non sia coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato. Qualora una qualsiasi parte della presente clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente della clausola rimarrà in vigore come specificato.

ESTENSIONI DI GARANZIA (a pattuizione espressa)


Fermo tutto quanto sopra previsto, che si intende sempre comunque operante, e nei limiti dei massimali previsti, la copertura assicurativa può essere estesa anche alle garanzie di seguito indicate. Si intendono operanti le estensioni di garanzia che sono espressamente richiamate nel Modulo di Polizza.

Art. 36 – Attività svolte presso e/o per conto di altri Enti Pubblici, Aziende Pubbliche o Private

A condizione che l'Assicurato abbia specificato la propria attività nel questionario e dietro pagamento del relativo sovrappremio, la presente assicurazione vale anche per le attività svolte e/o l'esercizio di funzioni da parte dell'Assicurato, quando permesso dalla Legge vigente, presso e/o per conto di altri Soggetti Pubblici o Privati.

Art. 37 - Estensione della copertura per i Dipendenti Legali

A condizione che l'Assicurato abbia specificato la propria attività nel questionario e dietro pagamento del relativo sovrappremio, le garanzie si intendono operanti per la posizione di Dipendente Legale.

**Il Contraente**

.....

Il Corrispondente dei Lloyd's**GAVA Broker Srl**

.....

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli :

DEFINIZIONI

Art. 1	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Art. 2	ALTRE ASSICURAZIONI
Art. 3	VARIAZIONI DEL RISCHIO
Art. 4	ESTENSIONE TERRITORIALE
Art. 6	FORO COMPETENTE
Art. 7	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Art. 8	MODALITA' DI ADESIONE
Art. 9	COSTITUZIONE DEL PREMIO
Art. 10	PAGAMENTO DEL PREMIO
Art. 11	OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Art. 12	FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Art. 14	CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Art. 15	DECORRENZA – DURATA – RESCINDIBILITA' DELL'ASSICURAZIONE
Art. 16	GESTIONE DELLA POLIZZA/CLAUSOLA BROKER
Art. 17	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 23	INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
Art. 25	LIMITI DI INDENNIZZO
Art. 35	RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE



Il Contraente

.....

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA**ATTENZIONE – la seguente clausola contiene informazioni importanti – SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.


La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

Il Contraente



.....

c) Glossario

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
Assicuratore:	il membro o membri del Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
Bilanci dei membri:	l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd's;
Consumatore:	è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Contratto d' Assicurazione:	il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati;
Contraente:	Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;
Fondi dei membri presso i Lloyd's:	i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Franchigia:	Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita;
Massimale:	l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;
Premio:	Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;
Scheda di Polizza:	il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;
Scoperto:	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Sindacato:	è definito Sindacato il membro del Lloyd's o il gruppo di membri del Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" dei Lloyd's;
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Sottolimite:	l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

d) Modulo di proposta

ATTENZIONE: Le informazioni contenute nel **Modulo di proposta o Questionario** e rese dal Contraente / Assicurato, rappresentano lo strumento sulla base del quale l'Assicuratore valuta il rischio, formula quotazione e decide come accollarsi il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto. Il **Questionario** è parte integrante del contratto.

RC PATRIMONIALE DIRIGENTI – DIPENDENTI – AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE A CAPITALE PUBBLICO

Caratteristiche e Prestazioni

ASSICURATO	Il Dirigente , o Dipendente , o Amministratore che presta l'attività presso Enti Pubblici in genere o Aziende a Capitale Pubblico .
ASSICURATORI	Alcuni Sottoscrittori dei LLOYD'S di Londra .
GARANZIE ESCLUSE	Solo quelle previste dall' Articolo 35 delle condizioni.
OGGETTO	Le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, nell'esercizio delle sue funzioni o della carica ricoperta, per atti o fatti od omissioni colpose a lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, esclusivamente per il caso di colpa grave, per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato. Copre i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali, la Responsabilità derivante da attività tecniche, la Responsabilità Amministrativa, amministrativa-contabile e il danno erariale (Finanziaria 2008) .
GARANZIE ESCLUSE	Solo quelle previste dall'Articolo 38 delle Condizioni.
FORMA CONTRATTUALE	E' una polizza claims made .
SPESE LEGALI	In aggiunta al massimale indicato (25% del massimale).
PRINCIPALI GARANZIE INCLUSE	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità derivanti da attività tecniche • Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. • Incarichi collegiali e/o commissariali svolti in rappresentanza dell'Ente o Azienda di appartenenza. • Attività di cui ai D.Lgs N° 81/2008 (ex D.Lgs 626/1994 ed ex D.Lgs 494/1996) e successive modifiche e integrazioni. • Attività svolte precedentemente presso altre Amministrazioni. • Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). • Attività svolte presso e/o per conto di altri Enti Pubblici e Aziende Pubbliche , o Privati su incarico e/o autorizzazione dell'Ente di appartenenza.
RETROATTIVITA'	Illimitata
ULTRATTIVITA' (GARANZIA POSTUMA)	Compresa per 5 anni nei casi di fine mandato, dimissioni, quiescenza o decesso dell'Assicurato afferenti a comportamenti colposi avvenuti: <ul style="list-style-type: none"> • Durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, compreso il periodo di retroattività illimitata, se l'Assicurato ha pagato l'Assicurazione per un periodo non inferiore a 3 annualità consecutive o previo pagamento delle annualità di premio mancanti a completamento delle 3 annualità; • Durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, escluso il periodo di retroattività, se l'Assicurato non ha completato il periodo di assicurazione di almeno 3 annualità.
SCOPERTO	Nessuno
FRANCHIGIA	Nessuna

1. Informazioni generali

Cognome e Nome del Proponente: _____

Indirizzo del Proponente: Via/piazza _____ n. _____

Città _____ C.A.P. _____ Prov. _____

Codice fiscale: _____ E-mail: _____

Tel.: _____ Fax: _____ Cell.: _____

2. Attività

2.1 Denominazione dell' Ente o Azienda di appartenenza: _____

Se si tratta di Comune indicare in quale fascia di residenti rientra?

sino a 40.000 da 40.000 sino a 100.000 Oltre 100.000

2.2 Struttura in cui il Proponente esercita l'attività di Dirigente o Dipendente o Amministratore:

Ufficio di: _____ Città _____

2.3 Carica ricoperta/Funzioni e livello: _____

Sindaco Vice Sindaco Assessore Presidente Vice Presidente Consigliere

Direttore Generale Commissario Straordinario Segretario/Vice Segretario

Dirigente Tecnico Resp.Tecnico / P. O. Dipendente Tecnico

Dirigente Amministrativo Resp. Amm.vo / P. O. Dipendente Amm.vo Preside

Solo attività di Resp. Unico del Procedimento RUP Responsabile della Polizia Municipale

Altro (specificare) _____

3. Informazioni riguardanti l'attività

3.1 Il Proponente ha, negli ultimi 3 anni, stipulato una polizza simile a quella richiesta con la presente proposta?

Sì No

Se "Sì", indicare:

Compagnia Assicuratrice		Retroattività	
Massimali		Scoperti e franchigie	
Data di scadenza		Premio Lordo Annuo	
Possibilmente allegare copia polizza completa di condizioni			

3.2 Sono mai state rifiutate al Proponente o annullate dagli Assicuratori coperture Assicurative per questi rischi?

Sì No

Se "Sì", fornire dettagli _____

3.3 Sono mai stati avanzati reclami relativi ai rischi coperti dalla stipulanda polizza, nei confronti del Proponente relativamente agli ultimi 5 anni ?

Sì No

Se "Sì", fornire tutti i dettagli possibili riguardo all'ammontare della perdita o delle richieste di risarcimento, ALLEGANDO ANCHE LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

3.4 Il Proponente è a conoscenza di Circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento relative ai rischi coperti dalla stipulanda polizza relativamente agli ultimi 5 anni?

Sì No

Se "Sì", fornire dettagli _____

Data _____ / _____ / _____ Firmato in nome dell'Assicurato _____

"INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE"

Nel caso in cui gli spazi per le risposte alle domande del questionario non fossero sufficienti, prego utilizzare questo spazio.

Data _____ / _____ / _____ Firma del Proponente _____

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

PREMI ANNUI LORDI

(in assenza di precedenti richieste di risarcimento e/o circostanze: risposto "No" alle domande 3.2-3.3-3.4)

IN BASE A QUANTO INDICATO NEL PROSPETTO, BARRARE LA COMBINAZIONE INDIVIDUATA

<ul style="list-style-type: none"> · RETROATTIVITA': Illimitata · ULTRATTIVITA' : 5 ANNI 	Scoperto: Nessuno Franchigia: Nessuna					
LIMITI DI INDENNIZZO	AMMINISTRATORI DIRIGENTI e DIPENDENTI AMMINISTRATIVI			DIRIGENTI e DIPENDENTI TECNICI		
	SINDACO COMMISSAR. STRAORD.	V. SINDACO ASSESSORI SEGRETARIO VICE-SEGR. DIR.GEN. Resp.VV.UU PRESIDE DIRIGENTE e P.O.AMM.VI	CONSIGLIERI ALTRI DIPENDENTI (amm.vi, vigili, assistenti sociali, ecc.)	DIRIGENTI TECNICI	RESP.TECN. P. O. TECNICA/ SOLO ATTIVITA' DI R.U.P.	ALTRI DIPENDENTI TECNICI

COMUNI sino a 40.000 Abitanti

€ 500.000	€ 285,00	€ 200,00	€ 135,00	€ 340,00	€ 305,00	€ 270,00
€ 1.000.000	€ 380,00	€ 270,00	€ 180,00	€ 460,00	€ 420,00	€ 370,00
€ 1.500.000	€ 450,00	€ 365,00	€ 230,00	€ 585,00	€ 520,00	€ 465,00

COMUNI da 40.001 a 100.000 Abitanti

€ 500.000	€ 340,00	€ 270,00	€ 200,00	€ 420,00	€ 385,00	€ 345,00
€ 1.000.000	€ 440,00	€ 350,00	€ 260,00	€ 550,00	€ 500,00	€ 450,00
€ 1.500.000	€ 560,00	€ 450,00	€ 340,00	€ 715,00	€ 650,00	€ 580,00

COMUNI oltre 100.000 Abitanti

€ 500.000	€ 430,00	€ 340,00	€ 250,00	€ 535,00	€ 485,00	€ 435,00
€ 1.000.000	€ 550,00	€ 440,00	€ 330,00	€ 700,00	€ 630,00	€ 570,00
€ 1.500.000	€ 710,00	€ 570,00	€ 430,00	€ 900,00	€ 815,00	€ 735,00

Sconti: da 10 a 15 assicurati dello stesso COMUNE=10% (da 16 a 25= 15%)(da 26 a 40= 20%)(oltre40=25%)

Precisazione: In presenza di polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Lieve stipulata dal Comune con gli stessi Assicuratori, gli sconti sopra indicati sono sostituiti da un unico sconto del 50% a prescindere dal numero degli Assicurati aderenti dello stesso Comune.

N.B.: Oltre alla presente pagina, occorre compilare la parte inerente la "Dichiarazione" e l'autorizzazione alla "privacy" contenute nella pagina 10.

Altri ENTI Pubblici o AZIENDE a Capitale Pubblico

PREMI ANNUI LORDI

**(in assenza di precedenti richieste di risarcimento e/o circostanze: risposto "No" alle domande 3.2-3.3-3.4)
IN BASE A QUANTO INDICATO NEL PROSPETTO, BARRARE LA COMBINAZIONE INDIVIDUATA**

· RETROATTIVITA': Illimitata · ULTRATTIVITA' : 5 ANNI				Scoperto: Nessuno Franchigia: Nessuna			
	AMMINISTRATORI DIRIGENTI e DIPENDENTI AMMINISTRATIVI			DIRIGENTI e DIPENDENTI TECNICI			
	PRESIDENTE COMMIS. STRAORD. ALTRI AMMINISTRAT ORI	V. PRESID. ASSESSORI SEGRETARIO VICE-SEGR. DIR.GEN., PRESIDI, DIRIGENTI, QUADRI E P.O.AMM.VI	CONSIGLIERI altri dipendenti (amm.vi, assistenti sociali, ecc.)	DIRIGENTI TECNICI	RESP.TECN. QUADRO/ P. O. TECNICI SOLO ATTIVITA' DI R.U.P.	ALTRI DIPENDENTI TECNICI	
LIMITI DI INDENNIZZO							
€ 500.000	€ 285,00	€ 200,00	€ 135,00	€ 340,00	€ 305,00	€ 270,00	
€ 1.000.000	€ 380,00	€ 270,00	€ 180,00	€ 460,00	€ 420,00	€ 370,00	
€ 1.500.000	€ 450,00	€ 365,00	€ 230,00	€ 585,00	€ 520,00	€ 465,00	

Sconti: da 10 a 15 assicurati dello stesso ENTE=10% (da 16 a 25= 15%)(da 26 a 40= 20%)(oltre40=25%)

Precisazione: In presenza di polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Lieve stipulata dall'Ente/Azienda con gli stessi Assicuratori, gli sconti sopra indicati sono sostituiti da un unico sconto del 50% a prescindere dal numero degli Assicurati aderenti dello stesso Ente/azienda.

Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto costituisce la base all'eventuale contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza.

Si dichiara disponibile ad informare immediatamente gli assicuratori di ogni variazione di quanto qui dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.

La firma del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione del contratto.

Cognome e Nome _____

Data ____ / ____ / ____ Firma del Proponente _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall'articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell'ISVAP.

Nome e Cognome leggibili:

Data:..... Firma:.....